

Edizione di giovedì 17 Febbraio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 febbraio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le imprese energivore
di Debora Reverberi

ENTI NON COMMERCIALI

Le Asd e l'obbligo di tenuta dei libri sociali
di Biagio Giancola, Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

L'integrazione o la modifica dell'avviso di accertamento
di Luigi Ferrajoli

IVA

Indetraibile l'Iva addebitata in caso di operazioni non imponibili
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Organizzazione dei servizi professionali: quando le società di consulenza possono inviare le dichiarazioni?
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come generare business attraverso la scrittura sui social e sul blog

di **Michela Trada** - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 febbraio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **70esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**adempimenti e scadenze**” è stata poi dedicata alle **procedure per la regolarizzazione in caso di splafonamento** mentre nell’ambito della sessione “**caso operativo**” sono stati analizzati gli **effetti sul credito d’imposta dell’interconnessione “tardiva”** dei beni 4.0.

Durante la sessione “**approfondimento**”, infine, è stato esaminato il tema delle **sanzioni per operazioni inesistenti in reverse charge**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. PERIZIA AD INIZIO 2022 E UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA

2. STUFA A METANO E SPETTANZA DEL SUPERBONUS

1. CESSIONE DEL CREDITO E SUCCESSIVA DETRAZIONE

10

Splafonamento: codice tributo per il modello F24

In caso di splafonamento quale codice tributo bisogna utilizzare per versare la sanzione ridotta con F24?

P.N.

Il codice tributo da utilizzare è "8904".

Unitamente alla sanzione devono essere versati anche interessi e imposta, se la procedura seguita per la regolarizzazione è quella dell'emissione dell'autofattura.

In tal caso il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'Iva è quello relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza Iva.

Si ricorda, infine, che sono ammesse anche le seguenti due modalità per regolarizzare lo splafonamento:

- richiesta di una nota variazione in aumento (in tal caso l'Iva è corrisposta direttamente al fornitore, ma può essere versata la sanzione, ridotta grazie all'istituto del ravvedimento, mediante F24),
- correzione nella liquidazione periodica (versando, anche in questo caso, soltanto la sanzione per poter beneficiare delle riduzioni previste dalle norme in materia di ravvedimento operoso).

9

Perizia "tardiva" ed effetti sulla fruizione del credito d'imposta

L'impresa Alfa ha effettuato un investimento in un bene strumentale materiale 4.0 nel 2021. Il bene è entrato in funzione ed è stato interconnesso a fine dicembre 2021.

La perizia tecnica asseverata risulta datata gennaio 2022.

Si chiede quale disciplina risulti applicabile all'investimento (credito d'imposta del 50% o del 40%) e se sia possibile compensare nel 2022 le prime due quote di credito, dato che il bene è stato interconnesso nel 2021.

F.D.

Ai fini dell'individuazione della corretta disciplina applicabile all'investimento rileva esclusivamente il momento di effettuazione, risultando influente sia il momento di entrata

in funzione, sia il momento di interconnessione del bene.

Dal momento che l'investimento nel bene materiale 4.0 incluso nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 risulta effettuato nel 2021, il credito d'imposta spetterà in misura pari al 50% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi.

Quanto invece alla tardiva acquisizione della perizia tecnica asseverata la risoluzione AdE 27/E/2018, richiamata dalla più recente risposta a interpello AdE 62/2022 in tema di iperammortamento (che si ritiene per continuità di disciplina applicabile al credito d'imposta) ha precisato che, nel caso in cui l'acquisizione dei documenti necessari a dimostrare i requisiti tecnologici e di interconnessione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

Pertanto, l'impresa Alfa potrà compensare, nel periodo d'imposta 2022 e post acquisizione della perizia, soltanto la prima di tre quote annuali di pari importo.

In alternativa Alfa potrebbe sempre optare per la fruizione anticipata, in relazione al 2021, della quota di credito d'imposta ordinario, per rinviare la fruizione della quota piena, al netto di quanto già fruito, dal 2022.

8

Errata applicazione del reverse charge

Nel 2020 una srl ha ricevuto delle fatture dai propri fornitori per lavori effettuati che prevedevano l'applicazione del reverse charge, che sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili della committente. Successivamente è emerso che le fatture avrebbero dovuto essere emesse con l'applicazione dell'Iva.

Come è possibile sanare tala situazione, considerato che è stata inviata la dichiarazione Iva ed effettuate le liquidazioni periodiche?

O.R.

La società cedente deve versare le sanzioni previste per l'irregolare applicazione del reverse charge, con la riduzione correlata qualora aderisca al ravvedimento operoso.

Nell'ipotesi di errata applicazione del reverse charge è prevista, a carico del cedente o prestatore, la sanzione da un minimo di € 250 a un massimo di € 10.000 (articolo 6 comma 9-bis 2 D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente.

7

Sismabonus acquisti e termine per l'acquisto

Nella norma non c'è scritto che la compravendita deve essere fatta entro il termine di vigenza dell'agevolazione, ma entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.

L.R.

In effetti la norma non prevede nulla in tal senso, ma le interpretazioni offerte dall'Agenzia delle entrate sono state sempre univoche.

Per poter fruire del sismabonus acquisti, quindi, la compravendita deve essere effettuata entro il termine di vigenza dell'agevolazione; dal punto di vista concettuale l'interpretazione offerta sembra condivisibile posto che l'agevolazione spetta all'acquirente e sorge soltanto con l'acquisto dell'unità immobiliare.

6

Sismabonus acquisti: calcolo della detrazione

Con la detrazione del 75% prevista per il sismabonus se il prezzo è di 300.000 euro, la detrazione è di 96.000 euro? O di 72.000 euro?

R.E.

L'agevolazione è commisurata al prezzo, con il limite di 96.000 euro per unità.

La detrazione del 75% deve essere quindi calcolata su 96.000 euro, ed è quindi pari ad euro 72.000.

5

Esonero dal visto di conformità per interventi di importo non superiore a 10.000 euro

Buongiorno, se i lavori di ristrutturazione al 50% sono eseguiti a cavallo d'anno come ci si comporta con l'esonero del visto di conformità per lavori entro i 10.000 euro nel 2021 ma che

sforano tale limite nel 2022?

B.A.

La disposizione citata si applica nel caso di *“interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro”*.

Non rileva, quindi, l'importo della singola spesa sostenuta ma l'importo complessivo dell'intervento.

#4

Titolari di reddito d'impresa esclusi dall'obbligo di bonifico

I soggetti diversi da persone fisiche operanti in regime d'impresa quali interventi possono essere pagati con bonifico privo di causale specifica per fruire dei bonus fiscali ??

B.S.A.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.

D'altra parte, in questi casi, non trova applicazione il criterio di cassa ma il principio di competenza economica.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 46/2018 l'Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, che, per le imprese in contabilità semplificata (improntata al criterio di cassa) restava fermo *“l'obbligo di certificare l'esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico (avente le caratteristiche di cui ai citati decreti del 1998 e del 2007), a prescindere dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 5 dell'articolo 18 del D.P.R. 600 del 1973, quindi, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell'anno in cui è stato effettuato il bonifico stesso”*.

Successivamente, però, con la circolare 2/E/2020 (dedicata al bonus facciate), l'Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue: *“Non sono, invece, tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito. L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione (i.e. 2020) avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'articolo 109 del Tuir che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo rientranti nel “bonus facciate”, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per*

la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito”.

3

Perizia ad inizio 2022 e utilizzo credito d'imposta

I beni strumentali immateriali 4.0 acquistati 2021; perizia del tecnico giurata il 03.01.22 ma con valenza 2021 (risoluzione AE 2017 n.152). L'utilizzo del credito imposta in 3 esercizi sarà per gli anni 2022-2023-2024 o si potrà optare per utilizzo con riferimento il periodo 2021 anche se l'utilizzo materiale del credito sarà successivo alla perizia?

D.S.M.D.P.

Come chiarito dalla risposta ad istanza di interpello n. 62/2022, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

L'utilizzo del credito imposta in 3 esercizi sarà per gli anni 2022-2023-2024.

2

Stufa a metano e spettanza del superbonus

Immobile con un sistema di stufe a metano, senza caldaia e collegate al sistema a tubi del gas: si vorrebbe sostituire con un impianto di riscaldamento a caldaia; rientra nel 110%?

S.M.

Come noto, per la fruizione dell'ecobonus (anche nella forma “potenziata” al 110%), l'immobile oggetto dell'intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale.

Ai sensi dell'articolo 3 è definito “*impianto termico*”, l’*“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”*.

È invece considerato “impianto di riscaldamento” il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”.

Come chiarito dall’Enea nelle sue Faq “ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria”.

Nel rispetto delle condizioni appena richiamate e sussistendo gli altri requisiti previsti dalla legge, il superbonus deve ritenersi spettante.

1

Cessione del credito e successiva detrazione

Lavori di ristrutturazione iniziati nel 2020 con relativo credito ceduto a banca. Nel caso di prosecuzione dei medesimi lavori nel corso del 2021 è possibile optare per la detrazione delle spese sostenute nell’anno o è obbligatorio proseguire nella cessione?

S.C.M.O.B.

L’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020 prevede quanto segue: “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.

L’opzione, quindi, riguarda ciascun SAL: per questo motivo, nel caso in esame, non può ritenersi impedita la detrazione.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le imprese energivore

di **Debora Reverberi**



Il Decreto Sostegni-ter contiene, al titolo III, un **pacchetto di misure volte al contenimento dei costi dell'energia elettrica per le filiere produttive** che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività.

L'[articolo 15 D.L. 4/2022](#) (c.d. Decreto Sostegni-ter) destina 540 milioni di euro per l'anno 2022 a favore di **contributi a parziale compensazione degli extra costi dell'energia, riconosciuti sottoforma di credito d'imposta**.

L'agevolazione è **rivolta alle c.d. "imprese energivore"**, come definite dall'articolo 3 D.M. 21.12.2017:

*"le imprese che hanno un **consumo medio di energia elettrica**, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:*

- a) **operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;***
- b) **operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1...omissis...non inferiore al 20%;***
- c) **non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia** redatti, per gli anni 2013 o 2014, **dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012**".*

Sono in ogni caso escluse le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 249/01) concernente *"Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"*.

Requisito necessario per l'accesso all'agevolazione è aver subito un **incremento superiore al**

30% del costo dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi.

L'incremento va quantificato **confrontando il costo medio dell'ultimo trimestre 2021 con il costo medio dell'ultimo trimestre 2019**, tenuto conto di eventuali **contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari **al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.**

Quanto alle modalità di fruizione la norma istitutiva prevede che il credito d'imposta sia **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Non trovano applicazione i limiti generali di compensazione:

- **limite annuale dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), pari a 250.000 euro;
- **limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili** di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#), pari a 2 milioni di euro dal 01.01.2022 a seguito della modifica apportata dall'[articolo 1, comma 72, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Il contributo **non rileva ai fini:**

- della **formazione del reddito d'impresa;**
- della **formazione della base imponibile Irap;**
- del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'[articolo 61 Tuir](#);
- del **rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#).

Per quanto concerne infine **le regole di cumulo**, il credito d'imposta risulta **cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi**, a condizione di non superare, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** di cui sopra, **il costo sostenuto.**

Per l'effettiva operatività della misura si resta **in attesa di apposito decreto ministeriale.**

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le principali caratteristiche dell'agevolazione:

Credito d'imposta per imprese energivore
([articolo 15 D.L. 4/2022](#) – Decreto Sostegni-ter)

Ambito soggettivo Imprese energivore di cui all'articolo 3 D.M. 21.12.2017 – escluse le imprese in difficoltà

Requisito di accesso:

costo medio dell'energia elettrica per KWh (**IV trimestre 2021**) > **130%** costo medio dell'energia elettrica per KWh (**IV trimestre 2019**)

| | |
|------------------------------------|--|
| Ambito oggettivo | Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. |
| Intensità della misura | Credito d'imposta pari al 20% delle spese suddette. |
| Caratteristiche del credito | <ul style="list-style-type: none">· Utilizzo esclusivo in compensazione;· disapplicazione dei limiti generali di compensazione;· irrilevanza fiscale;· cumulabilità con altre misure nel limite del costo sostenuto, tenuto conto anche del vantaggio derivante dall'irrilevanza fiscale. |

ENTI NON COMMERCIALI

Le Asd e l'obbligo di tenuta dei libri sociali

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**



L'analisi dell'obbligo di tenuta dei **libri sociali per i sodalizi sportivi dilettantistici** impone una distinzione preliminare: la prima riguarda la **forma giuridica** (associazione o società), la seconda riguarda la **qualifica** (ente iscritto solo al registro Coni o iscritto anche al Runts).

Se la **sussistenza dell'obbligo** appare **pacifica** per le **società sportive dilettantistiche**, qualche approfondimento necessita la disciplina per le associazioni.

Infatti, fino alla entrata in vigore del **codice del terzo settore** (D.Lgs. 117/2017), **non vi era alcuna norma che disciplinasse o imponesse la tenuta dei registri sociali** per gli enti di cui al primo libro del codice civile (associazioni, fondazioni e comitati).

La previsione di cui all'[articolo 2421 cod. civ.](#) in materia di società, sull'obbligo di tenuta dei libri sociali, **non** si ritiene di valore **cogente** per gli enti associativi.

Tant'è che il suggerimento sulla **opportunità** della loro tenuta nasceva da considerazioni prevalentemente di **carattere probatorio**.

Infatti, come è noto, per le associazioni non riconosciute, la **responsabilità solidale e illimitata, di cui all'articolo 38 cod. civ.**, si pone in capo a colui il quale esterna la volontà dell'ente, indipendentemente dalla qualifica ricoperta.

Per consentirgli di **rivalersi**, ove fosse chiamato a rispondere dell'obbligazione assunta in nome e per conto della associazione, **nei confronti degli altri componenti dell'organo collegiale**, la possibilità è data solo dal poter provare la condivisione della scelta. Prova che, evidentemente, è fortemente facilitata dal **possesso di una verbalizzazione della seduta**.

Inoltre, ai fini **fiscali**, la possibilità di poter godere della agevolazione sui corrispettivi specifici di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) è legata all'adozione del principio della "**sovranità assembleare**" di cui alla lettera e) del comma 8 della citata norma.

Anche in questo caso, per poter “**dimostrare**” l’effettivo perseguimento di tale principio, la **verbalizzazione** delle sedute assembleari ne diventa ovvio presupposto.

In questo quadro si inserisce l’[articolo 15 D.Lgs. 117/2017](#) (meglio noto come codice del terzo settore), rubricato “*Libri sociali obbligatori*” che impone la tenuta del:

- a) **libro degli associati**;
- b) **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea** (all’interno del quale dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);
- c) **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo**;
- d) **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo** (se previsto dallo statuto) nonché del Collegio dei probiviri.

La norma ne impone l’attivazione (“*gli enti del terzo settore devono tenere*”) ma **non disciplina le modalità di tenuta, conservazione e di eventuale vidimazione** e non prevede espressa sanzione per la loro mancata eventuale attivazione.

Il comma 3 del citato articolo 15, in parallelo con l’[articolo 2422 cod. civ.](#), riconosce ad associati od aderenti il diritto di **esaminare i libri sociali**, secondo le modalità regolamentate nell’atto costitutivo o nello statuto.

Appare necessaria questa regolamentazione in quanto, altrimenti, si assisterebbe ad un **diritto ingestibile all’indiscriminato accesso a questi documenti**, con possibile anche violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Oltre ai citati registri, l’[articolo 17, comma 1, del codice del terzo settore](#) impone, in presenza di attività svolta da volontari, l’attivazione di un **apposito ulteriore registro** dove indicare “*i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale*”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la [nota n. 7180 del 28.05.2021](#), ha reso noto che – a giudizio dell’amministrazione – resta in vigore quanto previsto dal [D.M. 14.02.1992, n. 92](#) (adottato in attuazione dell’articolo 4 L. 266/1991, abrogato).

Ciò significa, in particolare, che è necessario che il **registro dei volontari** abbia una **numerazione progressiva delle pagine**, la **bollatura** in ogni pagina da parte del notaio, di un segretario comunale o di altro pubblico ufficiale abilitato, nonché l’apposizione della **dichiarazione del numero complessivo delle pagine** da parte dell’autorità che ha bollato.

Va intanto chiarito che **il registro dei volontari non si sovrappone a quello degli associati** in quanto un ente del terzo settore ben potrà avere **associati non volontari** e, viceversa, **volontari**

non associati.

Se, quindi, per la sportiva che sia anche ente del terzo settore appare **obbligatoria la tenuta dei registri sopra indicati** (si auspica che sia presto chiarita la necessità o meno di vidimare anche i libri sociali, così come espressamente ricordato dal Ministero competente per il libro dei volontari), si pone il problema **se questi obblighi si estendano anche alle sportive iscritte solo al registro della attività sportive**, quindi non Ets.

L'obbligo appariva pacifico alla luce di quanto previsto dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021](#) che imponeva il **deposito presso il registro delle attività sportive** dei verbali delle modifiche statutarie, di quelli elettivi e di quelli di modifica della sede sociale.

Detto deposito non è più previsto in virtù della novella contenuta dall'[articolo 10 D.L. 73/2021](#) convertito con L. 106/2021 ma si ritiene, comunque, che **l'assenza dei libri** citati in premessa, in caso di verifica, per le Asd **non iscritte al registro del terzo settore** potrebbe essere visto come **assenza di regolare "vita associativa"** con conseguente **perdita delle agevolazioni** previste per gli enti associativi

ACCERTAMENTO

L'integrazione o la modifica dell'avviso di accertamento

di Luigi Ferrajoli



Master di specializzazione
**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione,
COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**
[Scopri di più >](#)

Gli **accertamenti** emessi in sede di **autotutela** che **incrementano la pretesa** originariamente manifestata sono **atti impugnabili**, di regola, **in sostituzione** di quelli precedenti.

Nel caso di avvisi che invece **riducono la pretesa**, emessi sempre in via di autotutela, occorre fare una **distinzione**.

Se l'atto si limita a **diminuire quantitativamente** l'importo accertato, senza modificarne gli aspetti qualitativi, lo stesso **non è un atto impugnabile**, in quanto **non determina l'insorgenza di un nuovo interesse ad agire**.

Se invece la riduzione si accompagna a una **variazione degli elementi costitutivi della rettifica**, allora l'avviso deve ritenersi **sostitutivo** del precedente e in quanto tale **impugnabile**.

Sono le affermazioni contenute nell'[ordinanza n. 39808/2021](#), depositata lo scorso 14 dicembre dalla **Cassazione**, che richiedono attenzione da parte degli operatori nella esatta comprensione dei provvedimenti emessi dal Fisco.

Un contribuente aveva ricevuto un **secondo avviso di accertamento** che aveva **rideterminato** la pretesa contenuta nel primo, senza impugnare nessuno dei due.

La parte, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, aveva sostenuto con successo che il **secondo atto aveva comportato la caducazione del primo**, con l'effetto che l'avviso posteriore avrebbe dovuto recare le **indicazioni di legge sulle modalità di proposizione del ricorso**.

In assenza di tali indicazioni, il contribuente chiedeva dunque **l'annullamento parziale della cartella**.

La Corte ha affermato che **non sempre l'atto emesso in via autotutela deve considerarsi**

sostitutivo del primo, con conseguente **riapertura dei termini** per ricorrere.

In presenza di avviso che **incrementa il quantum** originariamente accertato, il **nuovo provvedimento innova i termini della rettifica** e dunque **riapre la possibilità di contestare la stessa**, a prescindere da quanto accaduto sul primo atto.

Non sempre è lo stesso, invece, in caso di **riduzione in autotutela**.

Se si tratta di una **mera modifica quantitativa dell'atto originario**, non è ravvisabile un **interesse ad agire del contribuente** e pertanto l'unico avviso impugnabile resta il primo.

Se invece la **riduzione riviene dalla rivisitazione dei termini del primo accertamento**, allora il **secondo atto** dovrà intendersi **sostitutivo di quello precedente** e potrà pertanto essere **opposto ex novo**.

Secondo la Corte di Cassazione **l'integrazione o la modificazione "in aumento"** dell'originario avviso, in quanto determina una **"nuova" pretesa tributaria** rispetto a quella originaria, **deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento**, che aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi i **nuovi elementi di fatto**, di cui è **sopravvenuta la conoscenza**, come prescritto dall'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), a garanzia del contribuente, a differenza della **modifica in diminuzione**, che **non necessita di forme o motivazioni particolari**, in quanto **non integra una nuova pretesa tributaria**, ma si risolve in una **mera riduzione** di quella originaria ([Cassazione, sentenza n. 22019/2014](#)).

La conseguenza di tale orientamento è che l'**annullamento parziale** adottato dall'Amministrazione Finanziaria in via di **autotutela** o comunque il **provvedimento di portata riduttiva** rispetto alla pretesa contenuta in **atti divenuti definitivi**, **non rientra nella previsione dell'articolo 19 D.Lgs. 546/1992**, e, pertanto, **non è neppure impugnabile**, dal momento che **non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente** rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la **mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento** ([Cassazione, sentenza n. 7511/2016](#) e [sentenza n. 29595/2018](#)).

Ciò assume rilevanza anche quando gli atti di annullamento parziale siano stati **notificati prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica degli atti impositivi pregressi**, le cui pretese fiscali siano state ridotte.

Se questo vale in termini generali va, tuttavia, precisato che **non può ritenersi che qualunque modificazione quantitativa** della pretesa fiscale già contenuta nel primo atto impositivo, quantunque divenuto definitivo, **abbia in sé elementi innovativi**, tali da modificare il **fondamento del rapporto giuridico d'imposta** fissato con il primo atto.

È vero, peraltro, che il discrimine fra **modifiche meramente quantitative** della pretesa fiscale e **modifiche incidenti sulla struttura** della pretesa fiscale, per implicare **nuovi elementi di fatto**, sopraggiunti rispetto al momento della formazione e notificazione dell'atto impositivo poi

sostituito, non sempre può essere identificato nella **diminuzione** o nell'**aumento** della pretesa.

Non può infatti escludersi che la diminuzione dell'imponibile accertato con il primo atto trovi causa **non in un mero ricalcolo quantitativo**, che pacificamente **non sposta gli elementi strutturali** dell'accertamento, ma **incida** invece proprio su **tali elementi**.

In questo caso deve ritenersi che la **nuova rideterminazione** della pretesa fiscale, **pur ridotta** rispetto all'atto impositivo originario **caducato per autoannullamento**, introduce comunque nel rapporto fiscale **elementi di novità**, tali da far ritenere che il nuovo atto notificato al contribuente sia un **nuovo avviso di accertamento**, e ciò **al pari dell'ipotesi dell'aumento**.

Anche per tali fattispecie, dunque, l'**atto successivo**, intervenuto con **autoannullamento del pregresso**, ha interamente **sostituito** quest'ultimo, e richiede per la sua **formazione** l'osservanza di tutti i **requisiti propri** di un qualunque **avviso di accertamento**.

È necessario, quindi, un **esame caso per caso** del provvedimento impositivo, che segue quello annullato in autotutela, per verificare **se le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano o meno elementi innovativi idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d'imposta circoscritto con il primo atto**.

IVA

Indetraibile l'Iva addebitata in caso di operazioni non imponibili

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 5012**, depositata ieri, 16 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata a ritenere **legittimo il disconoscimento del diritto alla detrazione** dell'Iva addebitata in caso di **operazioni non imponibili**.

A fronte di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all'esportazione, una **società** aveva **detratto l'Iva indicata in fattura**, pur essendo le richiamate **operazioni non imponibili**.

L'Agenzia delle entrate, invece, riteneva la suddetta Iva **indetraibile** e la Corte di Cassazione ha qualificato tali conclusioni **condivisibili**.

Deve infatti ritenersi che, se a fronte di un'**operazione non imponibile**, il fornitore emette una fattura con Iva, il **cessionario/committente non matura il diritto alla detrazione**, in quanto tale diritto è **connesso all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile**.

Pertanto, se l'operazione è stata **erroneamente assoggettata a Iva**:

- il **cedente** ha diritto di **chiedere all'Amministrazione il rimborso** di quanto versato,
- il **cessionario** può **chiedere al cedente la restituzione dell'Iva** in via di rivalsa erroneamente versata,
- il **cessionario non può detrarre l'Iva** nella sua dichiarazione Iva.

Sul punto va peraltro segnalata la previsione introdotta dall'[articolo 1, comma 935, L. 205/2017](#) all'[articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997](#), in forza della quale "**In caso di *applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro***".

La **Corte di Cassazione**, tuttavia, nella pronuncia in esame, chiarisce che ***“la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e non anche in caso di imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile”***.

Deve di conseguenza ritenersi **superata la tesi giurisprudenziale** secondo la quale **l’Iva addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, pur non essendo l’operazione assoggettata ad imposta** (Cassazione n. 7152 del 25.05.2001, Cassazione n. 1348 del 18.02.1999, Cassazione n. 7689 del 23.06.1992).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve pertanto concludersi che il **diritto alla detrazione Iva non sorge per il semplice fatto che l’imposta è stata applicata e versata**, ma deve essere escluso nel caso di Iva addebitata a fronte di operazioni non imponibili.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Organizzazione dei servizi professionali: quando le società di consulenza possono inviare le dichiarazioni?

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Quando si parla di attività professionali e di servizi erogati dalle società a supporto delle stesse, si pensa solo ed esclusivamente alle società tra professionisti (STP) o alle società di ‘servizi’, ovvero quelle società di mezzi, strumentali o ausiliarie all’esercizio della professione, che offrono determinate tipologie di servizi (tenuta della contabilità, invio telematico e archiviazione delle dichiarazioni, tenuta delle paghe, servizi di segreteria per lo studio professionale, attività connesse al software).

Se invece pensiamo alle società di consulenza, di fatto possono sorgere alcuni dubbi sulla possibilità di erogare determinati servizi, sempre che gli stessi non siano inerenti ad attività riservate per legge ai soggetti iscritti nei rispettivi albi.

Ad esempio, quando una società di consulenza può essere abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni?

La fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta a un interpello presentato da una società che svolge in via principale l’attività di consulenza (codice Ateco 70.22.09) e in via secondaria l’attività di elaborazione dati (codice Ateco 63.11.11).

IL CASO

La società istante vorrebbe trasmettere direttamente le dichiarazioni fiscali, con esclusione dei casi in cui sia necessario apporre il visto di conformità. Chiede pertanto se la stessa possa essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici Entratel o se in alternativa l’abilitazione possa essere richiesta dal suo amministratore unico (non in possesso di autonoma partita Iva).

IL PARERE DELL'AGENZIA (Risposta n. 79/2022)

Continua a leggere su: <https://mpopartners.com/articoli/organizzazione-servizi-professionali-quando-societa-consulenza-possono-inviare-dichiarazioni/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Come generare business attraverso la scrittura sui social e sul blog

di **Michela Trada** - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

Noi siamo i brand di noi stessi. Avrete sentito ripetere molte volte questo concetto dalla sottoscritta così come quello che, allo stesso modo, noi siamo anche i **media di noi stessi**.

Come fare, quindi, per trasformare questa realtà in opportunità? Per fare *business* attraverso questi *owner media* che ci accompagnano ormai da anni e in cui la competitività è sempre più elevata? Non dimentichiamo, infatti, che **ciascuno di noi ha a disposizione almeno 4 canali** attraverso i quali far sentire la propria voce (ho preso in considerazione due *Social network*, il blog ed il podcast).

Per essere acquistati dobbiamo iniziare a scrivere dei contenuti significativi.

Quando un contenuto può dirsi significativo?

Quando riesce ad influenzare le decisioni

prese da uno stakeholder,

un consumatore,

un utente.

Ecco perché scegliere accuratamente le parole da utilizzare nei nostri canali di comunicazione diventa un fattore chiave nel processo di marketing prima e di vendita poi. Senza tralasciare il famoso rafforzamento della *brand identity* e della *brand reputation*.

Via i tecnicismi, via i paroloni altisonanti; **purifichiamoci dalle frasi standardizzate** e generaliste per arrivare al vero cuore del destinatario della nostra comunicazione. Perché il focus di quanto scriviamo non siamo noi, ma il nostro lettore. È in questo cambio di prospettiva che si trova la vera forza di una scrittura per il *business*.

Chi sono i nostri lettori? Qual è il nostro pubblico? A chi ci vogliamo rivolgere?

Queste le domande a cui dobbiamo sempre saper dare risposta prima di metterci davanti alla tastiera. Altrimenti ci troveremo a produrre “*contenuti a 360 gradi*” che mettono “*il cliente al*

centro” ed esaltano “innovazione e tradizione” attraverso “materie prime di ottima qualità”.

La scrittura deve essere **chiara, semplice e diretta**; partire da un *claim* per costruire un messaggio significativo si rivela spesso una tecnica vincente. In mezzo alle innumerevoli offerte, ad esempio, per ottenere una fibra supersonica noi ci ricordiamo il *brand* che ha associato il proprio prodotto ad un noto personaggio del pallone.

Ecco quindi il messaggio significativo. Banale? Assolutamente no dal momento che riesce ad influenzare quelle famose decisioni prese dai consumatori di cui facevo menzione poc'anzi.

Il nostro messaggio deve essere riconoscibile, il nostro *tone of voice* anche; dietro ad ogni nostro contenuto scritto deve percepirsi la nostra firma ancor prima che il nostro utente finale legga l'autore di quel post o di quell'articolo.

Ecco quindi cinque regole da tenere presenti per realizzare un contenuto scritto significativo:

1. **Scrivere per un determinato pubblico** (evitiamo di essere generalisti) e rispondere alla domanda “**a quale bisogno informativo posso rispondere?**”;
2. **Essere semplici, ma non semplicistici**;
3. **Essere riconoscibili** (attraverso *hashtag* e *claim*)
4. **Eliminare** dal nostro vocabolario **i contenuti a 360 gradi** che portano innovazione e tradizione;
5. **Pensare al risultato**: una volta letto il nostro contenuto il lettore sarà portato a compiere un'azione?

